



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO per l'elezione delle rappresentanze studentesche negli organi

Rev_5 Approvato con DR del 619 dell'11 novembre 2025 (Rif. 30)

Modifiche al Regolamento Approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore del 15-10-2019

Rev_1 delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 25-03-2021

Rev-2 delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 01-09-2022

Rev-3 delibera del Consiglio di Amministrazione del 19-06-2024

Rev-4 delibera del Consiglio di Amministrazione del 26-11-2024 (DR 664 del 28-11-2024)

Regolamento del Consiglio della Comunità Studentesca

INDICE

Articolo 1. Premessa e ambito di applicazione.....	3
Articolo 2. Indizione delle elezioni	3
Articolo 3. Rappresentanze da eleggere	3
Articolo 4. Commissione Elettorale	4
Articolo 5. Elettorato attivo	4
Articolo 6. Elettorato passivo	5
Articolo 7. Formazione delle liste dei candidati e modalità di presentazione	5
Articolo 8. Propaganda elettorale	6
Articolo 9. Operazioni elettorali.....	6
Articolo 10. Scrutinio	6
Articolo 11. Proclamazione degli eletti	7
Articolo 12. Sostituzione degli eletti.....	7
Articolo 13. Durata in carica e decadenza.....	7
Articolo 14. Disposizioni finali e norme transitorie	8

Articolo 1. Premessa e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo, le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche negli organi di governo dell'UniCamillus, garantendo il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e la partecipazione democratica degli studenti.

Il compito dei rappresentanti è interagire con gli organi istituzionali per rappresentare le istanze degli studenti, discutere eventuali problematiche con il corpo docente proponendo soluzioni, facilitare la diffusione delle informazioni universitarie all'interno del corpo studentesco e promuovere progetti che favoriscano lo sviluppo delle competenze, esperienze e capacità di lavoro, sia individuali che di gruppo.

L'approvazione e le modifiche del presente Regolamento sono assunte dal Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore.

Articolo 2. Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Rettore con Decreto Rettoriale pubblicato su WebApp almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Tale Decreto indica le rappresentanze da eleggere, di cui all'art. 3 del presente regolamento, le modalità di presentazione delle liste delle/dei candidati, le date e gli orari dello svolgimento delle elezioni, le date e gli orari delle operazioni di scrutinio.

L'Ateneo provvede contestualmente a comunicare l'indizione delle elezioni a tutto l'elettorato attivo.

Articolo 3. Rappresentanze da eleggere

I rappresentanti da eleggere sono:

a) nel Consiglio di Facoltà Dipartimentale:

- n. 1 studente per ciascun Corso di Studio (CdS) (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico) attivo nell'anno accademico (a.a.) di svolgimento delle elezioni, eletto tra la rappresentanza studentesca di cui al presente articolo, lettera e).

b) nel Comitato Unico di Garanzia (CUG):

- n. 1 studente per tutti i CdS (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico) attivi nell'a.a. di svolgimento delle elezioni.

c) nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS):

- n. 1 studente per ciascun CdS (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico) attivo nell'a.a. di svolgimento delle elezioni.

d) nel Gruppo Assicurazione Qualità (GAQ) di CdS:

- n. 1 studente per ciascun CdS (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico) attivo nell'a.a. di svolgimento delle elezioni.

e) nel Consiglio di CdS (Rappresentante d'aula per coorte accademica):

- almeno 2 studenti per ciascuna coorte studentesca del CdS (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico), salvo diverse indicazioni che saranno rese note nel Decreto Rettoriale di indizione delle elezioni di cui all'art. 2.

Tutti le/gli studenti rappresentanti degli organi di cui al punto a), b), c), d) entrano di diritto a far parte del Consiglio della Comunità Studentesca, in accordo a quanto disciplinato nel relativo *Regolamento*.

Si precisa che ciascuno studente può essere eletto in un solo organo tra quelli sopra indicati, fatta eccezione per la possibile sovrapposizione di incarico tra la rappresentanza studentesca nel Consiglio di Facoltà Dipartimentale e quella nel Consiglio di CdS, in quanto i rappresentanti in Facoltà (lettera a) sono scelti ed eletti esclusivamente tra i rappresentanti delle coorti studentesche dei CdS (lettera e).

Nel caso di attivazione di un corso di studi nell'anno accademico successivo a quello in cui si svolgono le elezioni studentesche, saranno indette elezioni solo limitatamente allo stesso anno, e il rappresentante eletto durerà in carica 1 solo anno.

Tutti i suddetti provvedimenti saranno esplicitati nel Decreto Rettoriale di cui all'art.2.

Articolo 4. Commissione Elettorale

Per l'organizzazione delle operazioni elettorali, è istituita una Commissione Elettorale, nominata con Decreto Rettoriale, della quale fanno parte: n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo di UniCamillus; n. 1 rappresentante docente dell'organo per il quale sono state indette le elezioni, che presiede la Commissione e n. 1 rappresentante del Consiglio della Comunità Studentesca.

La Commissione Elettorale ha il compito di coordinare e garantire il corretto svolgimento della campagna elettorale e delle operazioni di voto.

In caso di elezioni telematiche, oltre ai compiti specificati nei successivi articoli, la Commissione ha la responsabilità di predisporre e gestire le piattaforme elettroniche (WebApp) necessarie per lo svolgimento delle votazioni, garantendo la sicurezza, la privacy e la regolarità del voto online. Inoltre, dovrà fornire supporto tecnico per gli elettori, predisporre eventuali materiali digitali (ad esempio, le schede elettroniche), e assicurarsi che il sistema per il voto online sia correttamente configurato e operativo. Il seggio elettorale sarà costituito virtualmente.

In caso di elezioni in presenza, la Commissione ha, altresì, la responsabilità di preparare tutto il materiale necessario per le votazioni, come schede, urne e cabine.

Articolo 5. Elettorato attivo

Hanno diritto al voto gli studenti e le studentesse che risultino iscritti in corso o fuori corso alla data di svolgimento delle elezioni e che siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici.

Gli studenti eleggono i rappresentanti negli organi di CdS in cui sono iscritti.

Esclusivamente per le elezioni della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Facoltà Dipartimentale, l'elettorato attivo è costituito unicamente dai rappresentanti degli studenti delle singole coorti studentesche di cui all'art. 3, lettera e.

Articolo 6. Elettorato passivo

Sono eleggibili, per la rispettiva categoria e per il corrispondente organo dell’Università, le studentesse e gli studenti che, alla data del settimo giorno antecedente le elezioni, risultino regolarmente iscritti in corso e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici, a condizione che le candidature siano presentate secondo le modalità indicate all’articolo 7.

Articolo 7. Formazione delle liste dei candidati e modalità di presentazione

Le candidature devono essere presentate online, accedendo alla sezione dedicata della WebApp UniCamillus tramite le credenziali personali (nome utente e password). Durante la fase di candidatura, è possibile caricare il proprio programma elettorale direttamente sulla WebApp o inserire un link a una pagina esterna (ad esempio, un sito personale) per esporre la propria presentazione.

Le candidature devono essere inviate secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel Decreto Rettoriale, e devono essere presentate esclusivamente dal candidato.

Si rammenta che ciascuno studente può essere eletto in un unico organo tra quelli indicati all’art. 3, fatta eccezione per la compatibilità tra l’incarico di rappresentanza studentesca nel Consiglio di Facoltà e quello nel Consiglio di Corso di Studio, in quanto i rappresentanti in Facoltà (lettera a) sono selezionati ed eletti esclusivamente tra i rappresentanti delle coorti studentesche dei CdS (lettera e).

Pertanto, ciascuno studente può presentare la propria candidatura per un solo organo tra quelli sopra menzionati ad eccezione della lettera a) ed e). In tutti gli altri casi, eventuali candidature presentate per più organi saranno considerate nulle e, di conseguenza, automaticamente escluse da tutte le liste elettorali.

Nessuno studente può candidarsi, altresì, per un CdS diverso da quello di appartenenza. Di conseguenza, la candidatura è riservata esclusivamente agli studenti iscritti al CdS per il quale intendono candidarsi.

Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Corso di Studio, di cui all’art. 3, lettera e), in considerazione della mission internazionale dell’Università e dell’elevato numero di studenti provenienti da Paesi extra-UE, almeno uno dei candidati dovrà essere uno studente non comunitario. Il candidato non comunitario sarà scelto in base al maggior numero di voti ricevuti. Se nessuno studente proveniente da Paesi extra-UE risulterà candidato, verrà eletto il primo non eletto tra i candidati rimanenti.

La Commissione Elettorale verificherà la regolarità e conformità delle candidature e delle liste, in base al presente regolamento, e le renderà pubbliche tramite la WebApp. Qualora, a seguito di tale verifica, il numero di candidati risultasse inferiore al necessario, la Commissione Elettorale potrà prorogare di una settimana il termine per la presentazione di ulteriori candidature, dandone adeguata pubblicità sulla Webapp. Qualora, invece, venissero rilevate altre irregolarità, la Commissione Elettorale ne darà tempestiva comunicazione tramite la WebApp, invitando a regolarizzare, se possibile, la candidatura entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione.

L’Ateneo si riserva altresì la facoltà di escludere, in qualsiasi momento, lo studente candidato o lo studente eletto, qualora vengano ravvisate irregolarità non sanabili.

Le candidature possono essere contestate entro i 2 giorni successivi alla pubblicazione dell’annuncio sulla WebApp. I reclami saranno decisi dalla Commissione Elettorale entro 48 ore dalla presentazione.

I candidati non conformi, inclusi quelli presenti in più liste o privi dei requisiti necessari, saranno esclusi.

Nel caso in cui un candidato per l'elezione ad uno degli organi di cui all'art. 3, lettere a), b), c), d) ed e), risulti già eletto in un altro degli organi medesimi, ad eccezione della compatibilità tra le cariche di cui alle lettere a) ed e), la nuova candidatura si intenderà automaticamente nulla e priva di effetti, salvo che non abbia presentato dimissioni dall'incarico incompatibile prima di presentare la propria candidatura.

Articolo 8. Propaganda elettorale

La propaganda elettorale inizia il giorno successivo alla chiusura del termine per l'accettazione delle candidature e delle liste, e si conclude alle ore 13:00 del giorno che precede l'inizio delle votazioni.

Tale attività non deve interferire in alcun modo con le attività didattiche o amministrative, né compromettere le libertà individuali.

È rigorosamente vietato svolgere propaganda all'interno delle aule designate come seggi elettorali.

Articolo 9. Operazioni elettorali

Le elezioni si svolgono su un periodo di almeno due giorni consecutivi, secondo le modalità stabilite dal Decreto Rettoriale. Salvo diversa disposizione prevista nel Decreto Rettoriale, le elezioni avverranno in modalità da remoto.

Il voto è personale, libero e segreto. In considerazione della modalità di voto da remoto, l'elettore ha la responsabilità di garantire personalmente il rispetto di questo principio.

Ogni elettore potrà votare una sola volta, utilizzando un dispositivo abilitato alla navigazione internet o la propria postazione lavorativa. Per esprimere il proprio voto, l'elettore dovrà accedere alla WebApp di UniCamillus, utilizzando le proprie credenziali personali (nome utente e password), nella sezione dedicata.

L'elettore potrà esprimere la sua preferenza votare un solo candidato.

Nel momento in cui si accede alla piattaforma online per votare, l'elettore deve assicurarsi che il voto venga espresso in condizioni di assoluta riservatezza, senza la presenza di terze persone, sia fisicamente, sia tramite strumenti di comunicazione (telefonici o telematici).

La procedura di voto online garantisce che:

- il voto sia personale, libero e segreto;
- sia impossibile, a qualunque livello di competenza o operatività informatica, accedere alla conoscenza del voto espresso da ciascun elettore;
- l'identità dell'elettore sia accertata tramite l'autenticazione con le credenziali istituzionali personali, non cedibili a terzi;
- il voto venga correttamente e anonimamente acquisito;
- i nominativi dei candidati siano inseriti nel sistema di voto in ordine alfabetico per cognome;
- una volta espresso, il voto non possa essere ripetuto, modificato o revocato;
- sia possibile non esprimere alcun voto, tramite l'opzione di "scheda bianca".

Articolo 10. Scrutinio

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale, verificato il numero dei votanti e constatata la regolarità delle procedure, avvia le operazioni di scrutinio, che si svolgono presso la sede di UniCamillus nelle date e negli orari stabiliti dal Decreto Rettoriale di indizione delle elezioni.

Lo scrutinio elettronico dei voti avviene pubblicamente subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, e di esso viene redatto un apposito verbale. A tale operazione può assistere il singolo candidato.

Per quanto riguarda lo scrutinio dei voti, verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, sarà eletto il candidato più giovane anagraficamente.

Al termine dello scrutinio, la Commissione Elettorale redige un verbale dettagliato, che deve riportare, distinti per categoria:

- il numero degli aventi diritto al voto;
- il numero dei votanti;
- i voti ottenuti da ciascun candidato.

Articolo 11. Proclamazione degli eletti

La Commissione Elettorale, dopo aver verificato la regolarità delle operazioni di voto e scrutinio, redige un verbale che riporta i nominativi degli eletti in base ai risultati elettorali, e procede alla pubblicazione del suddetto verbale sul sito di Ateneo, al fine di consentire eventuali reclami trasmessi esclusivamente per iscritto, entro le 48 ore successive utilizzando la casella di posta: elezioni.studenti@unicamillus.org.

La Commissione Elettorale deciderà su eventuali reclami entro 20 giorni dalla loro presentazione, comunicando direttamente l'esito alla persona che ha proposto il reclamo.

Decorso il termine di cui sopra, la Commissione Elettorale trasmetterà al Rettore l'elenco finale degli eletti. Il Rettore, entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione del verbale da parte della Commissione Elettorale, proclama l'esito delle elezioni (graduatoria ed eletti) tramite Decreto Rettoriale, garantendone la pubblicazione sul sito web d'ateneo, dove resterà visibile per 15 giorni consecutivi.

La documentazione elettorale sarà conservata per un periodo di cinque anni.

Articolo 12. Sostituzione degli eletti

Qualora si verifichi la non accettazione, rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico da parte di uno o più eletti (ad esempio, termine degli studi, trasferimento a un altro Ateneo, provvedimento disciplinare, decadenza per incompatibilità, etc.) subentrerà il primo tra i non eletti, che rimarrà in carica fino al termine del mandato del rappresentante sostituito.

Nel caso in cui non fosse possibile la sostituzione dell'eletto rinunciatario (o decaduto, cessato dall'incarico, etc.) per mancanza di candidati in posizione utile, il posto risulterà vacante fino all'indizione di nuove elezioni.

Nel caso in cui un eletto intenda rassegnare le proprie dimissioni per qualsiasi motivo, dovrà comunicarlo per iscritto mediante l'invio di un'apposita email all'indirizzo elezioni.studenti@unicamillus.org, nonché alla segreteria didattica del Corso di Laurea di riferimento.

Articolo 13. Durata in carica e decadenza

Gli eletti negli organi di cui all'art. 3, lettera a), b), c) e d) rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Gli eletti negli organi di cui all'art. 3, lettera e) rimangono in carica per l'intera durata legale del corso di laurea.

Ogni eletto decade automaticamente dal proprio incarico qualora perda, per qualsiasi motivo, il diritto all'elettorato passivo nella categoria in cui è stato eletto. I rappresentanti degli studenti che conseguono la laurea decadono dal mandato trascorsi quattro (4) mesi dal conseguimento della laurea, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano a un altro corso di laurea presso l'Università o non vengano indette nuove elezioni durante tale periodo.

I Rappresentanti degli studenti sono tenuti ad osservare il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, il Regolamento Didattico e ogni altro Regolamento che disciplina la vita dell'Ateneo. In caso di violazione potranno essere destituiti, a seguito di provvedimenti disciplinari da parte del Collegio di Disciplina.

Articolo 14. Disposizioni finali e norme transitorie

All'elezione dei rappresentanti negli Organi accademici di cui all'art. 3, lettera a), b), c) e d) del presente regolamento si provvede a partire dall'anno accademico 2024/2025.

Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il Regolamento emanato con DR n. 619 del 11/11/2025, depositato e disponibile presso l'Ufficio Concorsi, Decreti e Regolamenti e redatto in lingua italiana di cui è possibile chiedere copia conforme.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti che disciplinano il funzionamento delle attività dell'Ateneo.

* * * *